

DELIBERA N. 104/09/CSP

Esposto della lista Liberal Democratici – Maie nei confronti della società Sky Italia S.r.l. (Emittente per la radiodiffusione televisiva SkyTg24) per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 28 maggio 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTA la delibera n. 85/09/CSP del 22 maggio 2009, recante *“Diffida al rispetto dei principi sul pluralismo dell'informazione e sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009”*;

VISTO l'esposto a firma dell'Onorevole Italo Tanoni, in qualità di legale rappresentante del movimento politico “Liberal Democratici - Maie”, pervenuto in data 25 maggio 2009 (prot. n. 0041090), con il quale si lamenta la presunta violazione da parte della società Sky Italia S.r.l. della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di trattamento, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione, in quanto, nel periodo compreso tra il 9 e il 16 maggio 2009, non è stato attribuito alcuno spazio relativo al tempo di antenna in tutte le edizioni del telegiornale Sky Tg24, né nei programmi di approfondimento e rubriche della testata Sky Tg24;

VISTA la nota in data 26 maggio 2009 (prot. n. 0041345) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale

sono state richieste alla società Sky Italia S.r.l., le relative controdeduzioni in merito all'esposto pervenuto, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Sky Italia S.r.l., pervenuta in data 27 maggio 2009 (prot. n. 0041740), nella quale la medesima ha eccepito quanto segue :

- Sky è un canale *all news* che diffonde tutto il giorno notizie e relativi approfondimenti, strettamente legati all'attualità della cronaca;
- l'esponente lamenta l'asserita violazione della legge 28 del 2000 e dell'articolo 7 della delibera Agcom n. 57/09/CSP con riferimento ai periodi 9 - 16 maggio 2009 e 17-25 maggio 2009,
- la denuncia è improcedibile per il mancato rispetto del termine perentorio di dieci giorni decorrenti dal fatto denunciato;
- oggetto di segnalazione è il tempo di antenna, il quale indica il tempo complessivamente dedicato al soggetto politico/istituzionale ed è dato dalla somma del tempo di notizia e del tempo di parola;
- l'asserita lesione derivante dal ridotto tempo di parola concesso all'esponente si pone in contrasto con la norma recata dall'articolo 1, comma 5, della legge 515/1993, come modificata dall'articolo 5 della legge 28 del 2000, secondo la quale durante il periodo elettorale la presenza dei soggetti politici nei notiziari deve essere legata all'esigenza di garantire la completezza e l'imparzialità dell'informazione; ne discende che il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto deve essere valutato esclusivamente in relazione a tale esigenza, con specifico riferimento ai fatti strettamente legati all'attualità della cronaca;
- stessa considerazione si deve svolgere con riferimento al tempo di notizia, poiché il riferimento dell'emittente ad un determinato soggetto politico/istituzionale deve essere sempre giustificato dalla correlazione ad un argomento/evento di attualità e non, invece, risolversi in un evento autoreferenziale per dare visibilità al soggetto politico;
- la rilevata genericità dell'esposto da luogo alla sua inammissibilità, così come il mancato invio della documentazione comprovante l'avvenuto recapito anche agli altri destinatari;
- dai dati pubblicati nel sito dell'Autorità si evince che anche altri Tg nazionali non hanno ritenuto di attualità, né di particolare rilevanza ai fini della completezza e imparzialità dell'informazione le posizioni della lista esponente;
- Sky è stato eletto anche quest'anno "Migliore Tg dell'Anno" proprio in considerazione del pluralismo, della completezza e dell'obiettività dell'informazione,
- infine, SkyTg24, in base alle sue autonome scelte editoriali, ha comunque inviato all'onorevole Italo Tanoni, un invito a prendere parte a "Sky Tg24 Nightline";

RITENUTO, quanto all'eccezione di natura formale sull'inammissibilità della segnalazione per tardività e per genericità, che l'articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP prevede, relativamente ai programmi di informazione trasmessi dalle emittenti televisive

nazionali, tra cui sono compresi anche i telegiornali, che il rispetto delle condizioni ivi previste, tra cui quello della parità di trattamento tra le diverse forze politiche, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità, che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Ai fini del riscontro di tali squilibri, l'Autorità effettua il monitoraggio dei programmi di informazione e pubblica i relativi dati con cadenza settimanale nel corso della campagna elettorale;

RILEVATO che il soggetto politico segnalante ha presentato liste di candidati con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori, come risulta dai dati forniti dal Ministero dell'Interno, ed è, pertanto, soggetto legittimato, secondo le previsioni della delibera n. 57/09/CSP ;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 85/09/CSP del 22 maggio 2009, l'Autorità, con specifico riferimento ai dati del monitoraggio relativi ai periodi dal 29 aprile all'8 maggio e dal 9 al 16 maggio corrente ha indirizzato a tutte le emittenti televisive nazionali una diffida ad attuare l'immediato riequilibrio dell'informazione politica tra tutte le liste partecipanti alla campagna elettorale attendesi ai criteri esegetici ed applicativi ivi richiamati;

CONSIDERATO, pertanto, che l'esposto in questione, che si riferisce al periodo dal 9 al 16 maggio 2009, è ricompreso nell'ambito della citata diffida;

CONSIDERATO che la società Sky Italia Srl, in ottemperanza alla citata diffida, è tenuta ad attribuire un adeguato accesso all'informazione politica alla lista Liberal Democratici – MAIE;

CONSIDERATO che l'Autorità vigilerà con un costante monitoraggio che sia data piena ottemperanza alla citata diffida;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

DELIBERA

La società Sky Italia s.r.l. esercente l'emittente televisiva “Skytg24”, con sede in Roma, via Salaria, 1021, in ottemperanza alla diffida di cui alla delibera n. 85/09/CSP, è tenuta ad attribuire un adeguato accesso all'informazione alla lista Liberal Democratici – MAIE .

La mancata ottemperanza alla diffida di cui alla delibera n. 85/09/CSP e alla presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 28 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci